

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.649/T/19.07 del 09 febbraio 2019

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Bozza di Decreto Ministeriale di individuazione degli Istituti penali per i minorenni sedi dirigenziali non generali.

Cari Colleghe e Colleghi,

in data 04/01/2019 presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità la delegazione del Si.Di.Pe. composta dallo scrivente e dal Dott. Nicola Petruzzelli, Segretario Nazionale Aggiunto, ha partecipato all'incontro convocato dal Signor Direttore Generale del Personale delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile per discutere sulla Bozza di Decreto Ministeriale di individuazione degli Istituti penali per i minorenni da erigere a sedi dirigenziali non generali.

Difatti l'articolo 1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", prevede che, er far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Con Decreto del Ministro della giustizia saranno individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è, quindi, autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di nuova istituzione, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario potranno svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni.



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derona tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nel Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nel Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Il Decreto in esame, pertanto, è finalizzato a dare attuazione al precitato art. 1, comma 311 della legge 145/2018 che ha incrementato di 7 (sette) unità la dotazione organica dei dirigenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, prevedendo che tale incremento sia relativo a dirigenti penitenziari di istituto penitenziario e così inserendo tale ruolo specificamente per tale Dipartimento, come può rilevarsi dalle nuove tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 con le tabelle I e II, che l'art.1, coma 311, in esame ha sostituito.

Da rilevare, che ad espressa richiesta del nostro Sindacato, l'Amministrazione della Giustizia Minorile ha deciso di convocare le OO.SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Penitenziaria ed ha prodotto, in tempo utile, la relazione illustrativa della Bozza di Decreto, per meglio chiarire i criteri utilizzati per l'individuazione delle nuove sedi dirigenziali.

Le osservazioni del Si.Di.Pe. sono state precedute dall'espressione della soddisfazione per l'introduzione della professionalità dei dirigenti penitenziari anche all'interno del circuito penitenziario minorile e dal compiacimento per la celerità con la quale il Ministero della Giustizia sta procedendo all'attuazione della delega ricevuta dal Parlamento.

Nel merito dell'articolato, si è preso atto, preliminarmente che i criteri individuati dal Dipartimento per l'individuazione delle nuove sedi dirigenziali sono conformi a quelli espressamente previsti dall'articolo 9 Decr. Leg.vo 15/02/2006 n. 63 recante l'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della Legge 27 Luglio 2005, n. 154.

Sulla scelta delle sedi, si è fatto presente che qualche perplessità destava l'aver inserito nella Regione Campania due sedi dirigenziali – Nisida (NA) ed Airola (BN) - non prendendo in considerazione la sede di Catanzaro. Quest'ultimo Istituto Penale per i Minorenni, collocato in una Regione del sud dell'Italia segnata dalla presenza dell'organizzazione criminale di stampo mafioso più pericolosa – come peraltro riconosciuto dalla Commissione Parlamentare Antimafia e dalla stessa Procura Nazionale Antimafia – poteva ben essere preferito ad Airola (BN). Infatti, questi due istituti – quello campano e quello calabrese – sostanzialmente si equivalgono se si guarda ai criteri quantitativi previsti dalla normativa sopra richiamata, ma quello di Catanzaro spicca per la qualità e la problematicità dell'utenza autoctona, oltre che per la circostanza che è l'unica struttura penale minorile calabrese. D'altronde, il principio della differenziazione degli Istituti Penali per i Minorenni – con la possibilità di istituire istituti a custodia attenuata- e quello della territorializzazione della pena introdotti dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 2-10-2018 n. 121 recante



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colperole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e derona tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nel Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nel Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

"Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 10", potevano sconsigliare di concentrare nella stessa Regione – la Campania – due istituti diretti da un dirigente penitenziario.

Si è poi, osservato che, a mente dell'articolo 9 del citato Decr. Leg.vo n. 63/2006 con lo stesso Decreto sottoposto all'attenzione dei sindacati dovrebbero essere anche individuati i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito della nuova dotazione organica - le sette sedi erette a rango dirigenziale non generale introdotte con la Legge di Stabilità 2018 - definendo, contestualmente la diversa rilevanza (I, II e III livello) delle sedi stesse. Si è richiamato, a questo proposito il percorso normativo già seguito dal Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale del 27/09/2007, registrato alla Corte dei Conti il 11.01.2008, per gli istituti, gli Uffici centrali e periferici ed i Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'indomani dell'entrata in vigore della Legge n. 154/2005.

L'Amministrazione si è riservata di valutare le nostre osservazioni e le nostre proposte ed ha preannunciato che, una volta perfezionato il Decreto Ministeriale in esame, procederà con successivi e separati Decreti Ministeriali a definire autonomamente i criteri per l'assegnazione dei posti di funzione ai dirigenti penitenziari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ed a concordare con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria i criteri per l'assegnazioni agli Istituti Penali per i Minorenni eretti a sede dirigenziale dei dirigenti penitenziari del ruolo organico del D.A.P. nella fase transitoria che si protrarrà fino al 2020.

Com'è noto, infatti, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di funzione dirigenziale neo istituiti i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario potranno svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni.

Si è chiesto, infine, all'Amministrazione di valorizzare adeguatamente, in sede di prima attribuzione degli incarichi dirigenziali negli istituti Penali per i Minorenni, i dirigenti penitenziari che da anni svolgono la loro significativa e pregnante attività nel settore minorile e che sono già dotati di specifiche attitudini e preparazione, ai sensi di quanto previsto dalle Regole Minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) e dall'articolo 7,



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colgerale vino alla condanna definitiva. Le pene non passono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

comma n. 5, del Decr. Leg. vo 28/07/1989 n. 272 recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Prendiamo atto con soddisfazione dell'attenzione riservata dal legislatore all'universo dell'esecuzione penale dei minorenni ed, in particolare, al rilievo, evidentemente strategico, riconosciuto alla presenza, anche in questo peculiare e delicato contesto detentivo, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Vi terremo informati sugli sviluppi della situazione.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale Rosario Tortorella

PRESIDENTE

Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO Dott. Nicola PETRUZZELLI